

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007))

NUM. 3. DEL 03 AGOSTO 2011

OGGETTO: Disposizioni per la salvaguardia delle dune di Bassa Trinita (Cala Maiore)

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno TRE del mese di AGOSTO, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in Via Giulio Cesare n. 7,

IL PRESIDENTE

VISTA la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

VISTO il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

VISTA la Legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

VISTA il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/1235 del 24/06/2004;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Dr. Giuseppe Bonanno;

VISTO in particolare l'art. 9, comma 3 della L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente prot DCN/3D/2002 /13260 del 17 luglio 2002 nella quale si precisa che "non è interdetto al Presidente dell'Ente di poter regolamentare in via provvisoria determinate attività svolgentesi nel territorio del Parco, a condizione che sussistano specifiche e improrogabili esigenze che giustificano il ricorso al potere di ordinanza e, cioè, al potere di adottare atti indifferibili e urgenti";


Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Via Giulio Cesare n. 7 - 07024 La Maddalena (SS)
C.F. 91019760908
Tel 0789-790211 Fax 0789720049 www.lamaddalenapark.it


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

RITENUTA pertanto assolutamente necessaria l'adozione urgente di forme di protezione che determinino la cessazione dei fattori di disturbo che mettono in pericolo la sopravvivenza delle dune e delle zone umide e che nel contempo favoriscano la naturale ricolonizzazione da parte della vegetazione e la libera proliferazione dell'avifauna;

DATO ATTO della valenza ecologica e paesaggistica delle dune e delle zone umide retrostanti, da cui deriva l'inderogabile esigenza di salvaguardare l'ambiente ed adottare misure straordinarie per la tutela delle stesse;

SENTITO l'Ufficio Tecnico dell'Ente Parco;

VISTA la documentazione fotografica consegnata dall'Ufficio tecnico, prot. 6488/11 del 27/07/2011;

CONSIDERATE la grave situazione di degrado dovuta all'eccessiva presenza antropica, nonché i seri danni inferti alle infrastrutture posizionate dall'Ente Parco;

DATO ATTO che tra le finalità precipue di un Parco Nazionale vi è quella di garantire la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

PRESO ATTO che in assenza di disposizioni specifiche finalizzate alla sua tutela l'area è soggetta a ulteriori danni derivanti dal transito e dal calpestio delle dune;

VISTO l'articolo 30 - Sanzioni, della L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e ss. mm. ed ii, ed in particolare il comma 2 - che recita *"La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta"* - e il comma 3 - che recita *"In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno"*;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO l'articolo 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - che recita *"Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni."*;

ORDINA

1. Nell'area di Bassa Trinita (Cala Maiore) compresa tra la linea di battigia e la strada, come indicato nella cartina allegata, sono vietati:

- a) oltrepassare i sentieri per l'accesso alle spiagge delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate (pali, staccionate, etc.) dall'Ente Parco;

- b) camminare sulle dune al di fuori dei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall'Ente Parco;
 - c) sostare sulle dune o nei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall'Ente Parco;
 - d) trasportare sulla spiaggia materiali rocciosi di qualsiasi dimensione per l'ancoraggio degli ombrelloni o per altre funzioni;
 - e) trascinare, trasportare o posizionare qualsiasi oggetto (ad inclusione di ombrelloni, tende da campeggio di qualsiasi genere, asciugamani, sedie a sdraio, *etc.*) sulle dune o sui sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall'Ente Parco;
 - f) raccogliere o asportare la flora, nonché praticare qualsiasi attività o attivare qualsiasi comportamento che possa in qualche modo danneggiare l'ambiente;
 - g) raccogliere o asportare sabbia, materiali rocciosi, minerali, conchiglie;
 - h) transitare o sostare con qualsiasi mezzo (autoveicoli, motoveicoli, quad, biciclette, altri mezzi anche sprovvisti di motore) sulle dune, sulla spiaggia o sui sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall'Ente Parco;
 - i) spostare le infrastrutture posizionate dall'Ente Parco o adottare qualsiasi comportamento che possa in qualche modo danneggiarle;
 - j) accendere fuochi;
 - k) effettuare la pulizia delle dune con mezzi meccanici di qualunque tipologia e con attrezzature autoalimentate (decespugliatori, motofalciatrici, *etc.*).
2. L'accesso alla spiaggia è consentito esclusivamente a piedi mediante l'utilizzo dei sentieri delimitati dalle infrastrutture appositamente posizionate dall'Ente Parco.

DISPONE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto sancito dalle disposizioni contenute nella Legge 394/1991 e ss. mm. e ii.:

- che le violazioni alla presente Ordinanza e previste prescrizioni siano punite, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 394/1991, con la sanzione amministrativa pecuniaria come di seguito indicato:
 - infrazioni di cui alle lettere a, b, c, d: € 300 - Pagamento in misura ridotta € 100;
 - infrazioni di cui alle lettere e, f, g: € 600 - Pagamento in misura ridotta € 200;
 - infrazioni di cui alle lettere h, i, j, k: € 900 - Pagamento in misura ridotta € 300;
- che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni si applichino gli articoli 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - e 30, comma 3, della Legge 394/1991.
- che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni che comportino il danneggiamento delle infrastrutture posizionate dall'Ente Parco, la presente amministrazione potrà richiedere il risarcimento del danno;
- che alla presente sia data la più ampia e capillare pubblica diffusione immediata e nel tempo;




- di dare mandato al Direttore per la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del Parco e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti mediante l'installazione di appositi cartelli che invitano i bagnanti a non oltrepassare la delimitazione che protegge l'area da preservare;
- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo dell'Ente Parco e che sia inviata entro il termine di tre giorni agli Organi di Vigilanza, ed ai tutti gli Enti con attribuzioni in materia, per quanto di competenza e conoscenza di seguito elencati:
 - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna
 - Comando Stazione di La Maddalena;
 - Comando Stazione Carabinieri di La Maddalena;
 - Capitaneria di Porto di La Maddalena
 - Polizia Municipale di La Maddalena.
- che la presente Ordinanza sia inviata inoltre, per quanto di competenza e per conoscenza, agli Enti di seguito elencati:
 - Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
 - Assessorato Difesa Ambiente, Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna;
 - Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio della Provincia di Olbia-Tempio.

Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di centoventi giorni.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Bonanno)



La presente ordinanza n. 3 del 3 agosto 2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 3 08/2011 con n. 0436 del registro.

IL DIRETTORE

(ing. Mauro GARGIULO)



Sentieri di accesso spiaggia Bassa Trinita

